

ATECO 2025

 Fonti / Prassi

Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale del 31 marzo 2025 - n. 71

Epigrafe

Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT. Aggiornamento della "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989".

 Fonti / Prassi

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 8 aprile 2025 - n. 24/E

Epigrafe

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

 Fonti / Prassi

Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale del 13 maggio 2025 - n. 1471

Epigrafe

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Circolare n. 71 del 31 marzo 2025. Attribuzione del nuovo codice ATECO alle matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025.

 Memento / Memento Previdenza

Iscrizione

Codifica ATECO

Codifica ATECO I datori di lavoro, nell'inviare la domanda di iscrizione all'INPS, hanno l'obbligo di **comunicare il codice** dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore **ATECO 2025**, la nuova classificazione delle attività economiche. La classificazione viene adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 ([Circ. INPS 31 marzo 2025 n. 71](#); [Mess. INPS 13 maggio 2025 n. 1471](#)).

Qualora il datore di lavoro eserciti **attività plurime con una diversa classificazione** ATECO e tali attività non siano connotate dai caratteri dell'autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato il codice relativo all'attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale.

Ultimo aggiornamento 13/05/2025

 Memento / Memento Previdenza

[Il CCNL "leader"](#)

Classificazione dell'attività aziendale

Classificazione dell'attività aziendale ([Circ. INPS 25 maggio 2014 n. 80](#); [Circ. INL 11 marzo 2020 n. 1](#))

L'INL, al fine di individuare più agevolmente il CCNL di riferimento per l'assolvimento della contribuzione, verifica in primo luogo che l'azienda sia **classificata** ai fini previdenziali nel **corretto comparto** (industria, artigianato, commercio, servizi, ecc.).

L'Ispettorato verifica, inoltre, la **corrispondenza** tra inquadramento previdenziale e CCNL applicato sulla base del **codice ATECO**, che classifica la maggior parte delle attività economiche, cui è associato dall'INPS un codice statistico contributivo (**CSC**).

Il datore di lavoro, nel trasmettere la **domanda di iscrizione**, ha l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO.

Il codice ATECO è strutturato in modo dettagliato in funzione della classificazione statistica delle attività economiche. Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore **ATECO 2025**, la nuova classificazione delle attività economiche. La classificazione viene adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 ([Circ. INPS 31 marzo 2025 n. 71](#); [Mess. INPS 13 maggio 2025 n. 1471](#)).

In base al CSC sono assegnate all'impresa le **aliquote contributive** relative all'attività svolta ed alle assicurazioni cui è soggetta.

Al CSC viene sempre **abbinato il codice ISTAT**, che descrive nel particolare l'attività aziendale.

L'INL, una volta chiarito il criterio di classificazione ai fini previdenziali del datore di lavoro, lega l'inquadramento operato dall'INPS all'individuazione del CCNL applicabile in base alla categoria di attività per la determinazione della **retribuzione minima imponibile contributiva**.

Secondo l'INL la categoria di riferimento va ricondotta al **CSC attribuito dall'INPS** all'azienda. Peraltro, il CSC è assegnato in base alla classificazione ATECO, che non è esaustiva, posto che esistono **attività che non sono censite dall'ISTAT**. Non esiste quindi alcuna corrispondenza automatica tra codice

ATECO e CCNL applicato.

Secondo l'INL sul piano operativo se l'Ispettore riscontra l'**applicazione di un contratto collettivo non rispondente alla categoria/settore** produttivo di appartenenza dell'impresa può adottare i relativi provvedimenti di recupero contributivo.

N.B. Il recupero di differenze contributive per errata o mancata applicazione della base imponibile determinata secondo il CCNL leader comporta anche il **recupero delle agevolazioni contributive** eventualmente godute, in forza della disposizione generale che condiziona il riconoscimento dei benefici all'integrale rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ([art. 1, c. 1175, L. 296/2006](#)).

Ultimo aggiornamento 13/05/2025

 Quesiti operativi

CCNL e codice ATECO

05 Maggio 2025 | Luca Furfaro

È possibile, tramite il Codice ATECO di un'azienda di nuova costituzione, capire quale contratto collettivo applicare per l'assunzione di personale dipendente?

La scelta del CCNL da applicare in un'azienda è influenzata dall'adesione o meno del datore di lavoro ad **un'associazione rappresentativa di categoria** firmataria di un CCNL.

In tal caso, si sarà obbligati ad applicare integralmente quel CCNL.

In caso contrario, invece, ci si può concentrare sulle **attività svolte dall'azienda**, sintetizzate dal codice ATECO riportato in visura camerale.

Nel corpo del CCNL, in alcuni casi sono indicati i codici ATECO associabili al contratto collettivo in questione, ma l'elenco non prescrive un limite o comunque delle esclusioni.

 Memento / Memento Fiscale

Controllo di merito

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che svolgono, come prevalente, una o più **attività** tra quelle per le quali sono approvati. L'elenco degli ISA approvati, in relazione al codice attività ATECO, è riportato in calce alle istruzioni parte generale del mod. ISA ([art. 9 bis c. 6 DL 50/2017](#) conv. in [L. 96/2017](#)).

Per **attività prevalente** s'intende quella dalla quale deriva, nel periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, nell'ambito della stessa categoria reddituale. Se il contribuente svolge diverse attività, alcune **in forma d'impresa** e altre **di lavoro autonomo**, individua separatamente l'attività prevalente in relazione alle attività d'impresa e a quelle di lavoro autonomo; se le attività

prevalenti per le due categorie reddituali rientrano nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l'una che per l'altra.

Ultimo aggiornamento 20/03/2025

 Memento / Memento Fiscale

Regime forfettario

Soggetti interessati

Possono utilizzare il regime sia i soggetti che iniziano una nuova attività che quelli già in attività, alle seguenti **condizioni**:

- a)** hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta o presumono di conseguire nel periodo d'imposta di inizio attività, **ricavi** non superiori a € 85.000 (ragguagliati ad anno); in caso di esercizio di più attività con codici ATECO differenti, si assume la somma dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate; non si considera l'indennità di maternità percepita (Risp. AE Telefisco 30 gennaio 2020);
- b)** hanno sostenuto o presumono di sostenere nel periodo d'imposta di inizio attività **spese** non superiori a € 20.000 per: lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari (v. n. [5195](#)).

Nonostante dal 1° aprile 2025 siano in vigore i nuovo **codici ATECO 2025**, con riferimento al periodo d'imposta 2024 (mod. redditi PF 2025) per l'individuazione dei soggetti e la determinazione del reddito tassabile si fa riferimento ai codici indicati dalla [L. 145/2018](#) Tab. All. 2 (v. n. [5610](#)); il nuovo codice ATECO va **indicato** nel rigo LM21 colonna 4 mod. Redditi PF 2025.

Precisazioni 1) I soggetti che, iniziando una **nuova attività**, sanno già di percepire nell'anno ricavi superiori alla soglia, non possono accedere al regime.

2) La **verifica** del limite dei **ricavi** dell'anno precedente va fatta in base al regime contabile adottato e senza considerare quelli derivanti dall'adeguamento agli ISA.

3) I **produttori agricoli** che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 (in cui rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, ecc.), e che realizzano un volume d'affari superiore a € 7.000, possono applicare il regime forfettario ma il reddito è determinato su base catastale con le regole illustrate al n. [7177](#) e s. ([art. 1 c. 699 L. 145/2018](#)).

Ultimo aggiornamento 24/03/2025

 Strumenti / Come fare per

Quadro LM del Modello Redditi PF/2025

02 Aprile 2025 | Paolo Parisi

La sezione III del quadro in commento prevede i nuovi campi dedicati ai codici attività ATECO 2025, alla gestione del concordato preventivo e la nuova colonna 7, "Casi particolari" che consente di indicare le indennità percepite, distinta dai

ricavi o compensi rilevanti ai fini delle soglie.

Descrizione delle novità

Nella colonna 7 dei righe da **LM22** a **LM27**, indicare il codice "1" in caso di componenti positivi, quali le indennità di **maternità**, percepiti nell'ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell'articolo 1 L. 190/2014, per la permanenza nel regime. Tali componenti vanno indicati in un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell'attività d'impresa o lavoro autonomo.

Tali indennità percepite dai contribuenti in regime forfetario concorrono alla formazione del reddito secondo le regole previste da tale regime (trattandosi di provento sostitutivo del reddito ai sensi dell'articolo 6 TUIR). Tuttavia, tali somme sono irrilevanti ai fini del rispetto delle soglie di accesso e di permanenza nel regime:

- ricavi o compensi fino a 85.000 euro, rapportati a periodo, per l'accesso al regime agevolato;
- ricavi o compensi superiori a 100.000 euro per la cessazione immediata del regime stesso.

Nella sostanza, l'indennità di maternità percepita dal contribuente in regime forfetario viene considerato **provento sostitutivo di reddito** e pertanto deve essere indicata nel quadro LM mentre tale indennità, non rileva ai fini delle citate soglie.

L'altra novità degna di nota è contenuta nel rigo LM21, campo 4, dove occorre indicare il codice di attività secondo la **nuova classificazione ATECO 2025**. Si tratta di un'**indicazione** meramente **descrittiva** poiché, nei righe successivi (da LM22 a LM27), continua ad applicarsi la precedente classificazione ATECO 2017 (aggiornata al 2022) con le relative percentuali di forfetizzazione stabilite nella tabella dell'allegato 2 L. 145/2018.

Questa duplicazione dei codici ATECO rappresenta una fase transitoria nel processo di aggiornamento dei sistemi classificatori delle attività economiche, richiedendo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un'attenta verifica della corrispondenza tra vecchi e nuovi codici.

La gestione del **concordato preventivo biennale** per i forfetari costituisce la seconda grande novità, con l'introduzione dei righe LM32 e LM33. Prima di procedere alla compilazione, occorre verificare l'assenza di cause di cessazione, che determinerebbero la tassazione del reddito effettivo anziché di quello concordato. In caso di cessazione, bisogna segnalarla nell'apposita casella laterale, specificando il motivo tramite i codici indicati nelle istruzioni. Analogamente, eventuali cause di decadenza vanno segnalate con il codice appropriato, ricordando che, in questa ipotesi, il reddito tassabile sarà il maggiore tra quello effettivo e quello concordato.

Per i contribuenti con concordato valido, il primo passaggio consiste nel determinare se sussistono i presupposti per l'applicazione della **flat tax sul reddito incrementale** (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024). Questa consente di tassare al 10% (3% per le start-up) la differenza tra il reddito concordato per il 2024 (rigo LM63 di Redditi PF 2024, da riportare in LM32 colonna 1) e il reddito 2023 (rigo LM34 colonna 3 del modello Redditi PF 2024, da riportare in LM32 colonna 2). La differenza rappresenta la base imponibile dell'imposta sostitutiva e va indicata in LM32 colonna 3, mentre l'imposta corrispondente va riportata in LM39 colonna 1.

La quota residua di reddito concordato, al netto della parte già assoggettata a flat tax incrementale, va indicata nel rigo LM33 e sconta l'imposta sostitutiva ordinaria dei forfetari (15%, o 5% per le start-up). L'applicazione della flat tax incrementale resta facoltativa: in caso di rinuncia, l'intero reddito concordato per il 2024 andrà indicato nel rigo LM33.

Rimborso IVA annuale e infrannuale: requisiti, modalità e procedure

31 Marzo 2025 | **Claudia Iozzo**

Il credito IVA maturato dai soggetti passivi dell'imposta può essere richiesto a rimborso, in presenza di determinati requisiti, attraverso la presentazione della dichiarazione IVA annuale (rimborso annuale), oppure, per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, presentando l'apposita richiesta telematica tramite modello TR.

Rimborso IVA annuale

L'eccedenza di **credito IVA** che emerge dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso totalmente o parzialmente se l'ammontare è superiore a **€ 2.582,28**. Diversamente, il rimborso compete anche se le somme a credito sono inferiori al citato valore:

- in caso di **cessazione di attività**;
- se dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo (il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze).

La richiesta di rimborso avviene attraverso la compilazione del quadro VX, **rigo VX4 del modello IVA**.

Supponendo che dalla dichiarazione IVA emerga un credito di 4.500 euro e che tale importo debba essere chiesto a rimborso, la compilazione del quadro VX avviene nel seguente modo:

Causale del rimborso


3

La procedura, infatti, è subordinata al rispetto di alcuni presupposti, identificati nel modello IVA da specifici codici.

Codice	Causale	Casistica
1	Cessazione dell'attività	Contribuenti che nel corso del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione hanno cessato l'attività
2	Aliquota media	Esercizio esclusivo o prevalente di attività che determinano l'effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle passive
3	Operazioni non imponibili	Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 Decreto IVA, nonché operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58 DL 331/93, per un importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta
4	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche	Contribuenti che richiedono il rimborso limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
5	Operazioni non soggette all'imposta	Soggetti IVA che hanno effettuato prevalentemente operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità.
6	Condizioni previste dall'art. 17 c. 3	Operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, c. 3, un rappresentante fiscale nello Stato legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA
7	Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	Nel caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli in applicazione del regime speciale sulle cessioni all'esportazione e quelle intracomunitarie
8	Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio	Se il rimborso compete qualora dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro

Con specifico riferimento alla causale che prevede il rimborso limitatamente all'imposta relativa all'**acquisto** o all'**importazione di beni ammortizzabili**, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, di cui all'art. 30, c. 2, DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto sancito dalla sentenza della Cass. S.U. 14 maggio 2024 n. 13162 e della successiva pronuncia della Cass. 13 dicembre 2024 n. 32345, ha riconosciuto agli esercenti **attività d'impresa** o di **lavoro autonomo** (salvo il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa), il diritto di chiedere il rimborso dell'IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali gli stessi hanno disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il **possesso**, oppure la **detenzione** per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. Ciò, non solo nel caso di possesso derivante dall'acquisizione della **proprietà**, oppure di un **diritto reale**, ma anche da un **contratto di locazione/comodato**. Rimane fermo, tuttavia, il requisito di "strumentalità" dei beni stessi all'esercizio dell'impresa quale presupposto generale della detraibilità dell'IVA, di cui all'art. 19, c. 1, DPR 633/72 (Ris. AE 26 marzo 2025, n. 20/E).

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia ammesso all'erogazione prioritaria del rimborso, deve darne comunicazione barrando la casella 4.



Si ricorda, in merito, che rientrano in questa categoria i soggetti che:

- pongono in essere le prestazioni derivanti dai **contratti di subappalto** rientranti nell'ambito di applicazione della lett. a), del sesto comma, dell'art. 17;
- svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2025 38.21.2 (ATECOFIN 2004 37.10.1), ossia i soggetti che esercitano le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- svolgono le attività rientranti nel codice ATECO 2025 24.43.0 (ATECOFIN 2004 27.43.0), e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- esercitano le attività individuate dal codice ATECO 2025 24.42.0 (ATECOFIN 2004 27.42.0), ossia i contribuenti che producono alluminio e semilavorati;
- svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2025 30.32.00 (ATECO 2007 30.30.09), ossia i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
- hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter, c. 1, e degli altri soggetti di cui al c. 1-bis del medesimo articolo. In tal caso, l'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni;
- svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2025 59.14.00 (ATECO 2007 59.14.00), e cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica;
- hanno effettuato le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, c. 6, lett. a) -ter, DPR 633/72.

Modalità di erogazione del rimborso e richiesta garanzia	
	Importo del rimborso

Modalità di erogazione del rimborso e richiesta garanzia	
Rimborso senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti	Fino a € 30.000
Rimborso senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali	Superiore a € 30.000
Obbligo di garanzia per i contribuenti "a rischio"	

I contribuenti tenuti alla **garanzia**, devono compilare, altresì, il **campo 7 del rigo VX4**, con i seguenti codici:

1	se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'art. 38-bis, c. 3, lett. a), b) e c), Decreto IVA;
2	se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;
3	se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'art. 8 DL 351/2001;
4	se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e ss. D.Lgs. 128/2015.

Esonero garanzia ⁷

Come già anticipato, è prevista la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a **€ 30.000** senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e dei versamenti contributivi.


La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** è resa mediante la sottoscrizione del quadro VX:

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso delle condizioni previste dall'articolo 28 bis, comma secondo, lettera b) del

Rimborso IVA infrannuale

La richiesta di rimborso può avvenire anche trimestralmente. I soggetti passivi IVA che maturano nel **trimestre** un'imposta detraibile d'importo superiore a € 2.582,28 euro, possono fare richiesta di rimborso del credito attraverso la presentazione del **modello IVA TR**, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.



Il modello IVA TR dev'essere trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, c. 2-bis e 3, del DPR 322/98. In sede di compilazione, nel frontespizio occorre comunicare il periodo di riferimento del credito cui si chiede il rimborso, nonché la presenza di particolari casi di compilazione.

Periodo di riferimento

Anno | | | | Trimestre

Indicare un valore compreso tra 1 e 3 in relazione al trimestre di riferimento (primo, secondo o terzo)

Casi particolari di compilazione

Regimi particolari | Contabilità separate | Richiesta presentata da ente o società controllante per IVA di gruppo | Correttivo nei termini | Modifica istanza precedente

La compilazione della sezione casi particolari deve avvenire da parte di soggetti che:

- adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell'imposta dovuta, ovvero detraibile;
- esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 Decreto IVA;
- sono qualificati come Gruppo IVA ai sensi degli artt. 70-bis e seguenti del Decreto IVA
- intendono rettificare o integrare un'istanza già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione del modello TR;
- intendono modificare un'istanza già presentata.

Le **operazioni attive** effettuate nel trimestre di riferimento del credito da chiedere a rimborso, sono riepilogate nel **quadro TA**, all'interno del quale occorre indicare sia le fatture emesse che i corrispettivi del periodo.

In particolare, nei **rigli** da **TA1** a **TA13** è necessario esporre le operazioni imponibili, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l'esigibilità dell'imposta, ivi comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti.

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TA1			2		
TA2			4		
TA3			5		
TA4			6,4		
TA5			7		
TA6			7,3		
TA7			7,5		
TA8			8,3		
TA9			8,5		
TA10			8,8		
TA11			10		
TA12			12,3		
TA13			22		

Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione

Nell'ipotesi in cui nel corso del trimestre siano state effettuate operazioni imponibili senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni, occorre rilevare i relativi importi al rigo **TA20**.

Rientrano in tale casistica:

- le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina IVA prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del **reverse charge**;
- le operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- le cessioni di beni di cui all'art. 10 c. 3 Decreto IVA.

TA20	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni			
-------------	--	--	--	--

Qualora, inoltre, siano state eseguite cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche (art. 17-ter-**Split payment**), l'ammontare dev'essere esposto al rigo TA21.

TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter			
-------------	---	--	--	--

Un apposito rigo (TA30) è dedicato alle **operazioni non imponibili** di cui agli art. 8, 8-bis e 9 Decreto IVA, operazioni assimilate, nonché operazioni **intracomunitarie**. Nel dettaglio, in tale rigo devono essere indicate:

- le esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli artt. 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);
- le cessioni intracomunitarie e le operazioni non imponibili di cui agli artt. 41 e 58 DL 331/93;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea;

- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea;
- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-ter;
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al DL 41/95 (indicare solo il c.d. "marginale").

TA30 Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie

Relativamente alle **operazioni passive**, le stesse devono essere espresse nel successivo quadro TB. Analogamente a quanto detto per il quadro TA, anche in tal caso è necessario indicare, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti interni, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre cui si riferisce il modello.

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1				2	
TB2				4	
TB3				5	
TB4				6,4	
TB5				7	
TB6				7,3	
TB7				7,5	
TB8				8,3	
TB9				8,5	
TB10				8,8	
TB11				10	
TB12				12,3	
TB13				22	
TB20 TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB13)					

Ai fini della corretta determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, ai **righe TB30 e TB31** occorre indicare rispettivamente:

- gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell'imposta;
- la percentuale di detrazione applicata durante l'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 19, c. 5, Decreto IVA (**pro-rata**).

Esempio

Viene acquistato un bene per il quale la detrazione dell'IVA è ammessa nella misura del 40%.


IVA al 22%: 5.409,84 euro

Imponibile: 24.590,17 euro

Nel rigo TB30 dev'essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d'imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d'imposta deve essere indicata nei rigi da TB1 a TB13.

Pertanto, al rigo TB30, l'importo da esporre è pari a $24.590,17 * 60\%$, mentre, al rigo TB13, il valore è ottenuto moltiplicando l'imponibile per la percentuale di detrazione ammessa, quindi, $24.590,17 * 40\%$.

TB13	9.836.07	22	2.163.94
TB30 Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	14.754,10		



La determinazione de credito IVA avviene nel **quadro TC**.

	1	DEBITI	CREDITI
TC1 IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)			
TC2 IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3 IVA a debito (somma dei rigi TC1 e TC2)			
TC4 IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)			2
TC5 IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6 IVA detraibile (somma dei rigi TC4 e TC5)			
TC7 IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			

Il credito dev'essere d'importo superiore a 2.582,28 euro

L'importo dell'IVA infrannuale da chiedere a rimborso e l'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, c. 2, Decreto IVA ai fini dello stesso, devono essere esposti nel quadro **TD**.

TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive ²	%
TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate			
TD3	BENI AMMORTIZZABILI				
TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI				
TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE				
TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				
TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				

Erogazione prioritaria ¹ Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ² Esonero garanzia ³

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA ⁴ _____

Visto di conformità

TD8 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA _____

Sottoscrizione organo di controllo

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
_____	_____	_____
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
_____	_____	_____
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
_____	_____	_____
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
_____	_____	_____
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
_____	_____	_____

 Formulari

Formulario fiscale

Reverse charge – integrazione fattura ricevuta per prestazioni di servizi in caso di appalto

Marco Peirola

Inquadramento

L'art 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72 prevede l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi diversi da quelli della lett a-ter, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica nei rapporti tra committente ed appaltatore e non riguarda le prestazioni d'opera intellettuale e le forniture con posa. Sia l'appaltatore che il subappaltatore devono svolgere un'attività, anche in via non esclusiva o prevalente, classificata nella sezione F della tabella Ateco 2007 (sezione F della tabella Ateco 2025, dal 1° aprile 2025). Il subappaltatore è tenuto ad emettere fattura senza addebito di iva con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge. Il destinatario è tenuto ad assolvere l'iva in luogo del cedente mediante integrazione della fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotare il documento nel registro delle fatture emesse e, ai fini dell'esercizio della detrazione, anche nel registro acquisti.

Formula

Scarica allegato

 QuotidianoPiù

Nuovi codici ATECO: attribuzione alle matricole già iscritte al 1° aprile 2025

redazione Memento

L'INPS, con il **Messaggio 13 maggio 2025 n. 1471**, a seguito dell'adozione dei **nuovi codici ATECO 2025 dal 1° aprile 2025**, comunica di aver iniziato l'attribuzione del codice ATECO 2025 a tutte le **matricole già iscritte** a tale data.

 QuotidianoPiù

ATECO 2025: classificazione attiva dal 1° aprile 2025

Paolo Parisi

Con **Ris. AE 8 aprile 2025 n. 24**, l'Agenzia delle Entrate esamina gli effetti operativi, in vigore dal **1° aprile 2025**, della nuova classificazione delle attività economiche **ATECO 2025**. In ambito fiscale, i nuovi codici devono essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei **Modelli fiscali**.

 QuotidianoPiù

Codici ATECO: classificazione 2025

Con **Comunicato stampa 4 aprile 2025**, la UIF ha chiarito che il termine per l'utilizzo della **nuova codifica ATECO 2025** in sostituzione della precedente è postposto e decorre a partire dal **1° gennaio 2026**.

 Dottrina / Riviste

Nuova classificazione dei codici ATECO: quali impatti

24 Aprile 2025 | **Beniamino Scarfone**

La nuova classificazione dei codici ATECO, operativa dal 1° aprile 2025, ha rilevanti impatti sull'attività amministrativa dei datori di lavoro; errori nella classificazione possono determinare ricadute sanzionatorie anche in sede ispettiva.

Funzioni e struttura del sistema ATECO

Il sistema ATECO rappresenta la classificazione ufficiale delle attività economiche adottata in Italia, predisposta e periodicamente aggiornata dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). L'acronimo deriva dall'espressione "ATtività ECONomiche", e la sua funzione primaria è quella di consentire una **rappresentazione univoca e sistematica** del tessuto produttivo nazionale. Esso consente di aggregare, distinguere e analizzare le **imprese** in base all'attività prevalente esercitata, rendendo possibile una molteplicità di utilizzi sia a livello statistico che amministrativo.

L'ATECO è una **classificazione di tipo gerarchico**, articolata **su più livelli**: parte da una struttura alfabetica per i macrosettori e si sviluppa progressivamente attraverso livelli numerici, consentendo un'elevata granularità nell'individuazione delle attività. La classificazione è articolata su 6 livelli:

- sezione (lettera);
- divisione;
- gruppo;
- classe;
- categoria;
- sottocategoria.

Questa struttura consente un'elevata precisione nella rappresentazione delle attività economiche, fino a descrivere specializzazioni molto specifiche (la sua natura gerarchica articolata in livelli ordinati dal più alto che contiene raggruppamenti molto ampi di attività economiche - livello aggregato - al più basso - livello disaggregato). Ogni impresa viene quindi identificata mediante un codice ATECO che individua l'**attività economica primaria**, e, eventualmente, **una o più attività secondarie**.

Il codice ATECO, nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro, riveste una valenza fondamentale già nella **fase di inquadramento dei rapporti** stessi:

- è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS, dall'INAIL e da altri Enti per determinare regimi contributivi, agevolazioni, inquadramenti tariffari;
- orienta l'individuazione del CCNL applicabile.

Per quanto concerne l'elaborazione delle **buste paga**, e la gestione degli adempimenti conseguenti, il codice ATECO si riflette direttamente su una serie di **automatismi gestionali** che vanno oltre l'inquadramento INPS ed INAIL e la scelta del

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, come l'eventuale obbligo di adesione a fondi bilaterali o casse, la gestione degli adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, denunce) agli Enti coinvolti nella gestione del rapporto di lavoro.

Codice ATECO nel contesto internazionale

Il sistema ATECO è parte di un più ampio quadro internazionale di classificazione delle attività economiche. A **livello globale**, si collega all'**ISIC** (International Standard Industrial Classification), promossa dalle Nazioni Unite. In ambito europeo, il riferimento è la **NACE** (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), predisposta da Eurostat, che costituisce il livello intermedio tra la classificazione internazionale e quella nazionale. Sulla base della NACE, l'Italia sviluppa la propria versione nazionale, denominata ATECO.

L'ATECO rappresenta quindi l'adattamento italiano della NACE, attualmente nella versione Rev. 2.1, e consente la produzione di dati armonizzati tra Paesi dell'Unione. In Italia, l'ISTAT ne cura l'adozione e l'aggiornamento, in collaborazione con gli enti amministrativi nazionali.

L'esistenza di un sistema armonizzato permette confronti statistici affidabili e facilita la gestione amministrativa per soggetti che operano su scala europea.

Passaggio al codice ATECO 2025

Nel contesto del costante aggiornamento dei sistemi di classificazione europei, l'ISTAT ha avviato il percorso di **revisione della classificazione ATECO**, culminato con l'introduzione di ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e **operativa** a fini amministrativi **dal 1° aprile 2025**. Essa recepisce la NACE Rev. 2.1, secondo quanto stabilito dal Reg. delegato UE 2023/137 della Commissione, che modifica il Reg. CE 1893/2006, come rettificato dal documento 2024/90720. La classificazione è stata pubblicata nella GU 27 dicembre 2024 n. 302.

Le **principali innovazioni** introdotte riguardano:

- l'inserimento di nuove attività economiche (piattaforme digitali, green economy, ecc.);
- un ampliamento della classificazione: il numero complessivo dei codici passa da 3.157 dell'ATECO 2007 (aggiornamento 2022) a 3.257 dell'ATECO 2025, con 1.070 nuovi codici, 970 eliminati e 100 modificati.
- la semplificazione e maggiore aggiornabilità della classificazione;
- una migliore aderenza tra codice ATECO e attività effettivamente svolta;

L'ISTAT ha pubblicato una vasta documentazione a supporto, incluse la **tavola di raccordo** bidirezionale tra ATECO 2007 e 2025, le note esplicative armonizzate e gli strumenti interattivi di ricerca.

Impatto per le aziende e i datori di lavoro

Il codice ATECO non è un semplice indicatore statistico, ma un riferimento operativo fondamentale per i datori di lavoro. Un suo aggiornamento o una classificazione errata possono determinare **errori negli adempimenti** con **ricadute sanzionatorie** anche in sede ispettiva.

Ambiti di impatto:

- Inquadramento INPS e INAIL: incide su matricola, CSC, tariffa INAIL e premi assicurativi.
- Contrattazione collettiva: il codice ATECO orienta la scelta del CCNL, elemento essenziale per la corretta gestione dei rapporti di lavoro.
- Accesso a incentivi: alcuni sgravi e agevolazioni sono condizionati alla classificazione settoriale dell'impresa.
- Sicurezza sul lavoro: il rischio specifico e la formazione obbligatoria dipendono anche dalla voce ATECO.

- Partecipazione a bandi e appalti: la coerenza tra attività esercitata e codice ATECO può essere vincolante ai fini dell'ammissibilità.

Aspetti operativi e gestionali: punti di ricaduta pratici

Per consulenti del lavoro e altri professionisti delegati, la classificazione ATECO ha impatti diretti su tutta la filiera amministrativa:

- Verifica iniziale e aggiornamento: fondamentale in sede di apertura o variazione azienda.
- Attribuzione corretta del CSC e dell'inquadramento INAIL: incide sul calcolo contributi e nella gestione degli UNIMENS.
- Software paghe: devono essere aggiornati per recepire la nuova struttura e i nuovi codici.
- Comunicazioni obbligatorie agli Enti: i codici devono essere correttamente riportati in Unilav, CU, 770 e dichiarazioni fiscali.

Indicazioni operative da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate

Con l'introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, l'INPS ha emanato la Circ. INPS 31 marzo 2025 n. 71, con cui ha definito l'**adeguamento delle procedure di iscrizione e variazione azienda**. A partire da tale data, tutte le nuove posizioni contributive devono riportare il codice ATECO 2025, assegnato dalla CCIAA o derivante dalla transcodifica dei codici 2007. Per le matricole attive anteriormente, l'Istituto provvede progressivamente alla riattribuzione automatica del nuovo codice. Sono previste anche forme transitorie, con utilizzo provvisorio del codice ATECO 2007. È stato inoltre istituito il nuovo **Codice Statistico Contributivo** (CSC 70713) per le attività di consulenza.

Contestualmente, l'INPS ha annunciato l'aggiornamento del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali" in base all'art. 49 L. 88/89, che conterrà le nuove descrizioni, criteri particolari di inquadramento e riferimenti normativi.

Le nuove regole si applicano anche ai **flussi UNIMENS**, inclusi quelli della Gestione Separata, per cui è obbligatorio utilizzare il codice ATECO 2025 anche per periodi precedenti alla sua entrata in vigore operativa.

Parallelamente, l'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 8 aprile 2025 n. 24, ha confermato l'adeguamento delle proprie procedure e sistemi informativi. Dal 1° aprile 2025, i contribuenti devono adottare i nuovi codici nelle dichiarazioni fiscali e negli atti amministrativi (pur mantenendo la possibilità di usare il codice ATECO 2007 per le dichiarazioni IVA 2025, indicando nella casella "Situazioni particolari" il codice "1" - FAQ del 5 marzo 2025).

Non è previsto un obbligo generalizzato di dichiarazione di variazione anagrafica, ma il nuovo codice va comunicato in occasione della **prima variazione utile** o nei casi espressamente previsti da disposizioni specifiche (es. fruizione di crediti d'imposta come la ZES unica).

La **comunicazione del codice aggiornato** avviene tramite **ComUnica** per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, o attraverso i modelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).



Nuovi codici ATECO 2025

09 Maggio 2025 | **Massimiliano Matteucci**

Dal 1° aprile 2025 è necessario aggiornare i codici ATECO, importanti per il corretto inquadramento fiscale, contributivo e assicurativo delle imprese.

I codici ATECO, in tema di INPS, sono necessari per l'attribuzione del codice statistico contributivo (CSC), fondamentale per determinare le aliquote, i fondi previdenziali e le tutele da applicare ai lavoratori. In caso di errata classificazione potrebbe esserci un'aliquota contributiva errata, un errato inquadramento INAIL o un'errata attribuzione del Fondo di apparenza, con impatto sugli ammortizzatori sociali.

 QuotidianoPiù

Nuovi codici Ateco 2025: aggiornamenti INPS

Mario Cassaro

Con **circolare 31 marzo 2025, n. 71**, l'**INPS** ha comunicato l'adozione, nei propri sistemi informativi, del sistema **ATECO 2025** con i nuovi codici di classificazione delle **attività economiche**, utili all'inquadramento dei datori di lavoro. Aggiornata anche la "Procedura Iscrizione e Variazione azienda"; **dal 1° aprile 2025** è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

 QuotidianoPiù

ATECO 2025: gli impatti fiscali con la nuova classificazione

Marco Peirola

La nuova classificazione **ATECO 2025**, operativa dal **1° aprile 2025**, è destinata ad avere effetti in numerosi ambiti dell'**IVA**, come quello della **separazione facoltativa delle attività**, dell'applicazione del **reverse charge nel settore edile** e dei **rimborsi prioritari** dell'IVA. Cosa cambia?

 Dottrina / Riviste

Nuovi codici ATECO 2025. Ricodifica e impatti sui dichiarativi

17 Aprile 2025 | **Andrea Amantea**

L'Agenzia delle entrate ha fornito le prime specifiche sulla piena applicabilità dal 1° aprile della rivista classificazione delle attività economiche. Non servirà presentare alcuna variazione dei dati nel passaggio da vecchia a nuova classificazione. Poche e approssimative le indicazioni circa gli impatti degli ATECO 2025 sui dichiarativi: hanno

riguardato la sola dichiarazione IVA, senza riferimenti al Mod. IVA TR o alla CU/2025. Non pervenuta, invece, l'analisi della nuova classificazione per i contribuenti forfettari.


I nuovi codici ATECO 2025

Con la pubblicazione del Comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), **dal 1° gennaio 2025** è entrata in vigore la **nuova classificazione** delle attività economiche **ATECO 2025**.

La nuova classificazione **sostituisce** la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è **attiva** dal **1° aprile 2025** sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Diciamo fin da subito che la **struttura** dei nuovi ATECO 2025 rispecchia quella dei precedenti codici: sezione, divisione, gruppo, classe, categoria e sottocategoria.

Tuttavia, come ribadito dall'ISTAT, la nuova versione contiene **una più puntuale descrizione delle attività economiche che caratterizzano i processi di innovazione e di trasformazione del tessuto produttivo internazionale, dell'economia e della società italiana ed europea** (vedi portale ISTAT). Anche se, come vedremo, non sono da escludere casi di concentrazione di più codici ATECO 2007 in un unico codice ATECO 2025 con una classificazione che potrebbe sembrare meno incisiva di quella precedente.



Il **processo di aggiornamento** parte dal Reg. UE delegato 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022, di modifica del Reg. CE 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

Dunque, la nuova classificazione ATECO 2025 **rispecchia** la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1.

A ogni modo, l'ISTAT ha messo a disposizione le **note esplicative** di ATECO 2025 le quali forniscono indicazioni più specifiche sulle attività incluse o non incluse in un determinato codice. Rappresentano quindi i contenuti descrittivi associati a ciascun codice della classificazione seguendone l'impianto gerarchico; di conseguenza, le note esplicative collocate ai **livelli più alti** della classificazione (ad esempio sezioni e divisioni) hanno valenza fino ai livelli inferiori mentre le note esplicative associate alle **sottocategorie** (sesto livello gerarchico) si riferiscono esclusivamente a tali codici, descrivendo in maniera più precisa i contenuti dei codici di livello inferiore.

In generale, le note esplicative **non sono esaustive**, nel senso che non possono descrivere minuziosamente tutte le possibili attività economiche svolte in Italia, ma forniscono **indicazioni puntuali** per classificare anche attività economiche non esplicitamente menzionate all'interno della classificazione (vedi Comunicato stampa ISTAT 19 marzo 2025).

Per fare un **esempio** molto interessante, con riferimento alla divisione 55 "Servizi di alloggio" e 68 "Attività immobiliari", è prevista una regola specifica per la classificazione delle attività di **fornitura di servizi di alloggio** (o affitto) in case e appartamenti all'interno delle divisioni 55 o 68 basata sulla **durata del servizio offerto**.

In particolare:

- la fornitura di servizi di alloggio (affitto) in case e appartamenti per un periodo **superiore a un anno** deve essere classificata nella classe 68.20;
- la fornitura di servizi di alloggio (o affitto) in case e appartamenti a turisti per un periodo **inferiore a un anno** deve essere classificata nella classe 55.20;
- la fornitura di servizi di alloggio (o affitto) in case e appartamenti a **lavoratori e studenti** (per motivi non- holiday o non di vacanza) per un periodo **inferiore a un anno** deve essere classificata nella classe 55.90.

Dunque, discriminate ai fini della classificazione dell'attività svolta è la **durata** della locazione, entro o oltre l'anno, differenziazione che però non è supportata da alcuna fonte normativa. Si noti come non c'è alcun riferimento alla durata della locazione oltre o entro i 30 giorni, termine che individuerrebbe le **locazioni brevi** ex art. 4 DL 50/2017 - in tale caso, svolte in forma d'impresa, posto che siamo nel perimetro delle attività codificate per lo svolgimento di un'attività economica in via abituale.

A ogni modo, le note esplicative consentono di individuare con un margine di errore ridotto il corretto codice ATECO riconducibile all'attività svolta.

Il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione delle attività economiche

Oltre alle suddette note esplicative, l'ISTAT ha messo a disposizione una **tabella di raccordo/riclassificazione** tra la classificazione 2007 e quella 2025. Si tratta di una tabella operativa che sarà adottata nello specifico dal sistema camerale per riclassificare tutte le posizioni del Registro delle Imprese a partire dal 1° aprile.

Se nella tabella di corrispondenza "teorica" il codice ATECO 2022 è riconducibile a **più codici** ATECO 2025, l'impresa potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti.

A tal fine, la **rettifica** potrà avvenire tramite portale rettificaateco.registroimprese.it.

Attenzione: sono rettificabili solo i codici Ateco 2025 che hanno un codice Ateco con **corrispondenza multipla**.

La corrispondenza multipla si verifica quando, nella tabella di conversione ISTAT, un codice Ateco 2007 corrisponde a più di un codice Ateco 2025.

A tal fine **rilevano** le informazioni desumibili dal "numero correlato ATECO 2022" e dalla c.d. "Sottotipologia", riconducibili, rispettivamente a:

- **numero di occorrenze** del CODICE ATECO 2022 all'interno della tabella di corrispondenza; indica il numero dei diversi codici ATECO 2025 **correlati** al CODICE ATECO 2022;
- **sottotipo di corrispondenza**.

A tal proposito è possibile individuare le seguenti **situazioni**.

Raccordo Codici ATECO 2007-2025	
Situazione/corrispondenza	Raccordo
1-1	Ad un codice ATECO 2022 corrisponde un solo codice ATECO 2025 e viceversa

Raccordo Codici ATECO 2007-2025

N-1	Ad N>1 codici ATECO 2022 corrisponde un codice ATECO 2025
1-M	Ad un codice ATECO 2022 corrispondono M>1 codici ATECO 2025
N-M	Ad N>1 codici ATECO 2022 corrispondono M>1 codici ATECO 2025

Esempio tabella di raccordo

CODICE_ATECO	TITOLO_ATECO_2022	GERARCHIA_ATE	NUMERO_CORR	SOTTOTIPOLOGII	TIPO_RICODIFICA	CODICE_ATECO	TITOLO_ATECO_2025_RAPPRESENTATIVO	CODICE_ATECO
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	1	1	N-1	S	A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	n.d.
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIM	2	1	N-1	S	01	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	01
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	3	2	N-M	C	01.1	Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1
01.11	Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi c	4	1	1-1	S	01.11	Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso	01.11.00
01.11.1	Coltivazione di cereali (escluso il riso)	5	1	N-1	S	01.11.0	Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso	01.11.00
01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)	6	1	N-1	S	01.11.00	Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi, escluso	01.11.00

Si ponga attenzione al fatto che ad uno stesso codice ATECO **già presente** in ATECO 2007 aggiornamento 2022 (vale a dire comune tra le due versioni della classificazione) potrebbe corrispondere un contenuto (una attività economica in senso lato) completamente **differente** in ATECO 2025 (vedi nota metodologica ISTAT). Ciò sarà anche da considerare rispetto a quanto diremo più avanti sugli ISA.

Il sistema fiscale **non** effettuerà alcuna **riclassificazione d'ufficio**, ma i singoli contribuenti, nell'adempimento delle proprie scadenze fiscali, potranno indicare l'attività economica svolta utilizzando i codici della classificazione ATECO 2025 tramite la **modulistica fiscale** (Comunicato stampa ISTAT 31 marzo 2025). Sul portale ISTAT è attiva una funzionalità che consente di **risalire al codice ATECO** dell'attività svolta anche tramite parola chiave o descrizione attività. La ricerca può essere effettuata anche per codice ATECO (<https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/>).

Individua un codice attività Descrizione attività

Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate

Con la Ris. AE 8 aprile 2025 n. 24/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime **indicazioni operative** legate alla piena applicabilità dal 1° aprile della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, come già era desumibile dalle istruzioni di compilazione degli ISA (parte generale), che l'adozione della classificazione aggiornata **non** comporta l'obbligo di presentare una **dichiarazione di variazione dei dati** (artt. 35 e 35-ter Decreto IVA e art. 7 c. 8 DPR 605/73).

Tuttavia, i contribuenti che presentano la **prima dichiarazione di variazione** dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Qui bisogna però prestare la massima **attenzione**: infatti, potrebbe accadere che ad un vecchio codice ATECO 2022 **corrispondano ora più ATECO 2025** (vedi sopra). Da qui, potrebbe anche discendere la necessità di **comunicare la variazione**, ossia la presenza di attività secondarie che prima non erano distintamente codificate. Per chi è iscritto al Registro delle imprese, l'Agenzia ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la **Comunicazione Unica** (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici **modelli** messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- **AA5/6 e AA7/10** (per soggetti diversi dalle persone fisiche);
- **AA9/12** (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.);
- **ANR/3** (per l'identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

Nella risoluzione in parola, l'Agenzia delle entrate evidenzia che a partire **dal 1° aprile 2025**, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i **nuovi codici** negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Impatti sui dichiarativi 2025

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la suddetta risoluzione sono molto scarse e si limitano semplicemente a richiamare gli impatti della nuova classificazione ATECO sulla dichiarazione IVA. In realtà, bisogna considerare gli **ulteriori dichiarativi/modelli** presentabili nel 2025 ossia:

- il **modello Redditi**;
- i **modelli ISA**;
- il **modello IVA TR**;
- la **certificazione Unica 2025** anche con invio in ravvedimento operoso.

Codici ATECO 2025 e impatti sul dichiarativo	
Dichiarazione IVA	<p>Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa (vedi FAQ AE 5 marzo 2025):</p> <ul style="list-style-type: none">• i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022);• oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello
IVA TR	<p>Le istruzioni di compilazione prevedono che nel modello è necessario “indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it”.</p> <p>Di conseguenza, si applicano i nuovi Codici ATECO 2025, visto il riferimento al codice attività “vigente al momento della presentazione del modello” e considerato anche che il modello può essere presentato dal 1° aprile in riferimento al 1° trimestre 2025</p>

Codici ATECO 2025 e impatti sul dichiarativo	
Modello Redditi	Applicazione codici ATECO 2025
ISA	Per l' individuazione dell'ISA corrispondente all'attività prevalente (indipendentemente dal codice ATECO comunicato quale prevalente, anche post eventuale variazione) che determina l'ISA da applicare, si può fare riferimento alla TABELLA 1 allegata alle istruzioni "parte generale" Modulistica ISA 2025, contenente l'elenco degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2024 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025)
Certificazione Unica (anche in ravvedimento)	Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025 , senza necessità di impostazioni particolari
<ul style="list-style-type: none"> • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche); • AA9/12 	Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello

Sugli ISA, da **verificare** se il passaggio ad un nuovo codice ATECO possa o meno **incidere** sul modello da compilare. Così, ad **esempio**, riprendendo quando detto sulle locazioni, a seconda dei casi potrebbe essere necessario applicare il modello ISA DG44U (ATECO 55.90.00-Altri servizi di alloggio) piuttosto che DG40U, in seguito alla riclassificazione dell'attività economica con i nuovi ATECO 2025.

Vale sempre la regola in base alla quale, un'eventuale causa di **esclusione** dall'applicazione degli ISA per cambio attività è intercettata laddove le attività svolte (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da "codici attività" compresi nello stesso ISA.

Tutte **condizioni da verificare** rispetto ai nuovi codici ATECO 2025. Si pensi ad **esempio** al passaggio dall'attività di "Gestione di infrastrutture ferroviarie" – 52.21.10 all'attività di "Gestione e manutenzione di strade" – 52.21.20; in tale caso, la causa di esclusione è disapplicata, posto che rimane applicabile il medesimo ISA: DG01U.

Un ragionamento può essere fatto anche in ottica di **concordato preventivo biennale**, D.Lgs. 13/2024. Prendendo in considerazione le disposizioni in materia di **cessazione del CPB**, ex art. 21 D.Lgs. 13/2024, ci si può soffermare sull'eventualità (c. 1 lett a): *il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.*

Nei fatti, un **cambio di modello ISA** legato ad un nuovo codice ATECO, se non cambia la sostanzialità dell'attività svolta, **non** dovrebbe produrre **effetti sul CPB** che rimarrebbe in essere; stessa cosa, come da norma citata, vale in ipotesi di modifica significativa dell'attività svolta se rimane applicabile il medesimo. Dunque siamo nella situazione in cui le attività svolte (quella cessata e quella iniziata) sono contraddistinte da "**codici attività**" compresi nello **stesso ISA**.

A ogni modo, su tali aspetti sarebbe necessario che l'Agenzia delle entrate intervenisse al più presto per meglio chiarire gli impatti a livello operativo delle novità in esame.

Nuovi codici ATECO e regime forfettario. Indici di redditività invariati

Anche rispetto ai **contribuenti in regime forfettario**, i nuovi codici ATECO potrebbero comportare impatti di particolare rilevanza.

Diciamo subito che nel nuovo quadro LM 2025, nel rigo LM21, colonna 4, (codice ATECO 2025) "va indicato il codice dell'attività svolta in vigore dal 2025 desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it".

Tuttavia, ciò **non impatta** sulle **modalità di calcolo del reddito**, ossia sul coefficiente di redditività da applicare al monte/ricavi compensi incassati nell'anno oggetto di dichiarazione. Infatti, le istruzioni di compilazione specificano che "i contribuenti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività**, individuato in base al codice ATECO dell'attività esercitata, riportato nella tabella di cui all'allegato 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Dunque si fa riferimento agli **indici di redditività** individuati sulla base dei **vecchi codici ATECO**.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82- 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)	67%

Le **indicazioni** contenute nelle istruzioni di compilazione del dichiarativo **recepiscono** già le novità contenute nel c.d. "Decreto correttivo-bis" non ancora approvato in via definitiva. All'art. 1 il Decreto prevede che *"fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell'allegato n. 2 alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2017"*.

Infine, è da segnalare che l'eventuale **riclassificazione** dell'attività svolta potrebbe anche **impattare** (casistica quasi nulla) ai fini della verifica della causa di esclusione, art. 1 c. 57 lett. d) L. 190/2014 che **preclude** il **regime forfettario** per: *"gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"*.

Nel caso di **partecipazioni in s.r.l.**, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfettario deve essere verificata nell'**anno di applicazione del regime** e pertanto la sua sussistenza determina l'**uscita dal regime forfettario** a partire dall'anno successivo. In tal senso anche la Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E e le istruzioni di compilazione al modello Redditi 2025. Dunque ci potrebbero essere effetti rispetto al periodo d'imposta 2026.

Tuttavia, sulla **verifica** dell'esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti **attività d'impresa, arti e professioni**, come da Circ. AE 10 aprile 2019, n. 9/E "occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione".

Ancora, non saranno, inoltre, ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività esercitate dalla **società a responsabilità limitata**, avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime **forfetario**, ma che siano classificabili in una **sezione ATECO differente** da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario.

Assumeranno esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente **dichiarati** dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Verifiche da eseguire rispetto ai codici ATECO 2025.

Così ad esempio, a parere di chi scrive, la causa ostativa in esame **non opererà** qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un'attività ricadente, come da ATECO 2025, nella sezione G ("Commercio all'ingrosso e al dettaglio-ad esempio commercio al dettaglio di mobili") effettui **cessioni** di beni o prestazioni di servizi a una società a **responsabilità limitata** dalla stessa controllata che svolge effettivamente un'attività ricadente nella sezione I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione".

In conclusione

L'adozione della **nuova classificazione** delle attività economiche ATECO 2025 potrebbe mandare in tilt l'applicazione delle disposizioni in materia di adempimenti dichiarativi sia ai fini **ISA** che per quanto riguarda il **concordato preventivo biennale**. Un eventuale **cambio di codice** ATECO e della sostanzialità dell'attività svolta potrebbe avere non solo effetti sulle eventuali cause di **disapplicazione** degli **ISA** ma anche sulla verifica delle condizioni di **decadenza** del **CPB**. L'Agenzia delle entrate deve intervenire al più presto per meglio **raccordare** a livello operativo il **passaggio** tra vecchi e nuovi codici ATECO non solo dal punto di vista dei **dichiarativi** ma anche dei singoli **adempimenti fiscali**. Anche in materia di **IVA**, si pensi ad esempio al reverse charge in edilizia rispetto al quale il rimescolamento di alcuni codici ATECO potrebbe portare potenzialmente all'ampliamento della platea dei soggetti interessati dal meccanismo dell'inversione contabile.